



COMUNE DI MONTORO INFERIORE

(Provincia di Avellino)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Nr. 67 Reg. Ord.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA

- PREMESSO** Che l'art. 29 del Codice della strada sancisce ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- CONSIDERATO** Che la presenza di siepi invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viaria, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla sicurezza delle strade pubbliche;
- Che i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale anzi descritte, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;
- RITENUTO** Che il mancato rispetto di tale norma, soprattutto in aree periferiche e rurali, è causa di occultamento di segnali stradali, visibilità, nonché danni anche di natura penale collegati e collegabili alla caduta di rami secchi o verde;
- CONSIDERATO** Che il proprietario delle piantagioni e/o siepi è responsabile delle violazioni alle norme menzionate;
- VISTO** il Regolamento di Polizia Rurale vigente;
- VISTI** Gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;
- Gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- VISTO** Il T.U.E.L. contenuto nel Decreto Legislativo nr. 267/2000;
- RILEVATA** L'urgente necessità di provvedere all'eliminazione dei pericoli in atto segnalati;



COMUNE DI MONTORO INFERIORE

(Provincia di Avellino)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade pubbliche situate nel territorio del Comune di Montoro Inferiore, dovranno provvedere a :

- **Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.**
- **Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada.**
- **Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio promananti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.**
- **adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.**

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro 15 giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza.**

Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'Ufficio in danno, le relative spese saranno poste a carico dei proprietari e/o responsabili inadempienti, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 29 del Codice della Strada pari alla somma da € 159,00 a € 639,00.

RICORDA CHE

- 1) in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
- 2) Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.
- 3) La responsabilità Penale e Civile per eventuali danni a persone e cose, che avessero a verificarsi a seguito della mancata ottemperanza del presente Provvedimento ricade esclusivamente sugli stessi soggetti di cui al punto 1) e 2);



COMUNE DI MONTORO INFERIORE

(Provincia di Avellino)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Si Manda a dar notizia della presente al pubblico mediante affissione di copia nelle strade principali del Comune e mediante pubblicazione da parte di organi d'informazione locali.

Si Dispone altresì l'invio del presente Provvedimento a mezzo del Messo Comunale alla Stazione Carabinieri di Montoro Inf., alla Stazione Corpo Forestale dello Stato di Montoro Superiore, al Resp. Settore LL.PP e Manutenzione , al Resp. U.R.P. dell'Ente in Intestazione, ognuno per la parte di competenza.

La presente Ordinanza sostituisce ed annulla le precedenti riguardanti la materia.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Verifiche sul rispetto dell'Ordinanza saranno eseguite dalla Polizia Municipale, nonché da tutti gli Agenti di Polizia Stradale richiamati nell' art. 12 del Codice della Strada, in collaborazione con gli Uffici Comunali che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati;

Dalla Residenza Municipale, 21 maggio 2012.

Il Responsabile Settore Vigilanza e Protezione Civile

Ten. Pietro PARADISO